

P.U. 267//2023 Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

L. C. 2/24
S.M.C. 2/24
R.S.P. 3/24

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso
da

BUONANNO ROMEO (C.F. BNN RMO 76B11 F704H) residente in Macherio (MB), via Galileo Galilei n. 10, assistito dall'avv. Matteo Notaro e dall'avv. Francesco Marco Bianchi, presso il cui studio in Merate (LC), via Statale n. 5/R ha eletto domicilio

CONCLUSIONI

- "1. dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, al fine di consentire il soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura stessa;*
- 2. nominare il Liquidatore;*
- 3. stabilire la somma che il ricorrente può trattenere per le proprie necessità in misura non inferiore ad euro 926,86 (trattasi della differenza tra il reddito netto mensile disponibile del ricorrente di euro 1.158,58 e la quota di 1/5 dello stipendio messo a disposizione dei creditori pari ad euro 231,72);*
- 4. disporre che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;*



5. stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese;
6. ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari;
7. ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il mantenimento del ricorrente e della di lui famiglia."

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 02.11.2023 BUONANNO ROMEO ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, allegando quanto segue:

- di essere attualmente libero di stato avendo divorziato dal coniuge nel 2019 e di avere una figlia (Noemi) convivente con la madre e per la quale era stato disposto l'affido condiviso;
- l'attuale nucleo familiare era composto anche dai propri genitori e dalla figlia (Rebecca) avuta dall'ex coniuge da altra relazione e al cui mantenimento provvedeva integralmente;
- lo stato di crisi e sovraindebitamento risalivano al periodo in cui aveva lavorato autonomamente anche a causa di contestazioni pervenute da Agenzia delle Entrate;
- di percepire un reddito mensile netto disponibile di € 1.258,58, reddito a cui andava decurtato l'importo di € 100,00 destinato al mantenimento di Rebecca
- le spese mensili a cui doveva "far fronte" erano pari ad € 1.213,75 ma di fatto ridotte nella minor misura di € 913,75 in quanto le spese per le utenze venivano sostenute, anche per il futuro, dal padre;
- di avere un'esposizione debitoria per circa 263.000,00 a cui dovevano aggiungersi le spese della presente procedura pari a complessivi € 9.457,79;
- di non essere proprietario di immobili e beni mobili e di versare in una condizione di impossibilità di adempiere qualsiasi obbligazione, potendo mettere a disposizione della procedura la sola quota dello stipendio astrattamente pignorabile pari quindi ad un quinto dello stesso e precisamente € 231,72 mensili.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Dott. Cesare Meroni, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso esprimendo giudizio positivo sulla completezza della documentazione e sulla fattibilità, in via prognostica, dell'esecuzione della liquidazione proposta ai creditori.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di Macherio, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.



Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

Il BUONANNO ha depositato in parte la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, mancando gli estratti conto successivi al 2021 e le buste paga successive al 2022; pertanto, sarà onere del liquidatore nominando procedere all'acquisizione della predetta documentazione.

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.



Il debitore ha svolto sino al 2013 attività di impresa; in data 02.05.2019 è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso Bacyro s.a.s. di Buonanno Barbara con mansione di operaio di VI livello e tutte le precedenti attività imprenditoriali risultano cancellate dal registro delle imprese da oltre un anno, fatta eccezione per la società BBR SRL in liquidazione ed inattiva (v. visura camerale). Va, pertanto, esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Il ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito netto medio mensile complessivo di circa € 1.258,58, calcolato sul reddito lordo annuale detratti oneri e imposte (cfr. doc. 9 Redditi P.F. 2022) e quindi tenuto conto anche della tredicesima e quattordicesima mensilità; tuttavia il reddito risultante dalla sommatoria degli importi delle buste paga inerenti l'anno 2022, risulta pari ad € 1.374,91 mensili netti, inclusa tredicesima e quattordicesima mensilità e, pertanto, leggermente superiore rispetto a quello indicato dal ricorrente; spetterà al nominando liquidatore verificare l'effettivo attuale reddito da lavoro percepito dal debitore.

Dal certificato di stato di famiglia in atti emerge che il nucleo familiare è composto oltretutto da ricorrente, dai genitori e dalla figlia dell'ex moglie (Rebecca Scaringella). La figlia del ricorrente vive invece con la madre la quale si occupa in via esclusiva del suo mantenimento.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la causa nelle *“vicende imprenditoriali sfortunate e quelle personali devastanti”*.

A fronte de seguente attivo:

1. Reddito da lavoro dipendente, come risultante dalle buste paga, pari a circa € 1.374,91 mensili netti, inclusa tredicesima e quattordicesima mensilità, da cui va detratta la spesa mensile per il mantenimento il cui ammontare sarà determinato dal giudice delegato con separato provvedimento;
2. Conto corrente presso CheBanca! n. 1005721685949 con saldo pari a € 426,46 al 08.09.2021; atteso che gli estratti conto non sono aggiornati, spetterà al liquidatore provvedere ad acquisire documentazione più recente per verificare l'eventuale saldo, che dovrà essere appreso alla procedura non potendo essere lasciato nella disponibilità del debitore, in quanto tutti i beni devono essere appresi e/o liquidati.

Il ricorrente ha altresì dichiarato di non possedere immobili, beni mobili registrati, preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile e che il datore di lavoro non ha dato disponibilità al versamento del TFR, pari a € 5.253,69 al 31.01.2023 come da dichiarazione in atti.



L'esposizione debitoria

risulta pari a complessivi € 262.703,63, come verificato dal Gestore della Crisi, cui vanno aggiunte le spese per la procedura pari a € 9.457,79, di cui solo quelle afferenti all'OCC in prededuzione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a), non contemplando la norma i compensi del difensore o di altri soggetti (nel caso di specie quelli dovuti per *"la redazione del parere e assistenza per l'avvio della procedura"*); crediti che pertanto avranno natura privilegiata ma non prededucibile.

Va, infine, aggiunto il compenso del nominando liquidatore.

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il debitore con le sue sostanze non riesce a far fronte agli ingenti debiti di cui è gravato e quindi a soddisfare regolarmente, integralmente e tempestivamente le sue obbligazioni.

Occorre considerare che il Codice all'art. 2 lett. c) CCII impone di includere nel sovraindebitamento *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedura liquidatorie"*, per cui a tutti coloro che, per qualsiasi ragione, non viene accordato il beneficio dell'immediata esdebitazione, deve essere consentito di accedere al procedimento liquidatorio, che proprio per questo ora, per la sua apertura non richiede più una preventiva valutazione della genesi dell'indebitamento, e dunque della meritevolezza del debitore, ben potendo, questi, decidere di richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni a prescindere dalla finalità dell'esdebitazione e, quindi, anche solo per evitare lo stillicidio di singole iniziative esecutive dei creditori ed accedere, invece, ad una definizione concorsuale della propria condizione di sovraindebitamento.

Si è peraltro ritenuto che, al pari della liquidazione giudiziale, sia ammissibile l'apertura della liquidazione controllata anche senza beni o redditi futuri, anche ad istanza del debitore stesso, dovendosi riconoscere un interesse pubblico all'apertura del concorso e un altrettanto interesse privato del debitore a pervenire, una volta decorso del termine di legge (triennale), al beneficio dell'esdebitazione.

*

Alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente per la durata di quattro anni come richiesto dal debitore.

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, si ordina al datore di lavoro ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) di corrispondere (*"consegnare"*) sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà all'ente previdenziale le somme eventualmente eccedenti quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore con autorizzazione a mantenere aperto il conto ed autorizzazione del liquidatore di accesso per verificarne l'andamento.



Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati. Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo infine alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che il ricorrente ha proposto un piano di quattro anni e pertanto, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dall'apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **BUONANNO ROMEO** (C.F. BNN RMO 76B11 F704H) residente in Macherio (MB) via Galileo Galilei n. 10

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;

3) **nomina** liquidatore il Dott. Cesare Giuseppe Meroni, con studio in Milano (MI), Via Settembrini n. 1;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda all'acquisizione della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 39 CCII, in particolare gli estratti conto aggiornati del conto corrente intestato al debitore e le buste paga recenti, con verifica dell'effettivo reddito percepito dal ricorrente;



- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023

Il Giudice estensore
Patrizia Fantin

Il Presidente
Caterina Giovanetti

